

**REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 18 maggio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi  
nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 50, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro del premio speciale concesso al momento della macellazione e del premio alla macellazione, il periodo inferiore a un mese per la macellazione, la spedizione o l'esportazione dell'animale dopo lo scadere del periodo di detenzione, di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi<sup>(3)</sup>, risulta insufficiente, in particolare per quanto riguarda talune esigenze di ordine veterinario in caso di esportazione. È quindi necessario ammettere in questo caso un periodo più lungo. Per motivi di equo trattamento, occorre inoltre rendere applicabile questa misura, su richiesta del produttore, dal momento dell'introduzione del nuovo regime di premi.
- (2) Sul piano terminologico, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione<sup>(5)</sup>, e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(6)</sup>, riportano il termine «disponibile» relativamente al quantitativo di riferimento individuale di latte. Per contro, gli articoli 17 e 31 del regolamento (CE) n. 2342/1999 utilizzano il termine «attribuito» relativamente allo stesso criterio. A fini di chiarezza giuridica occorre utilizzare sempre il medesimo termine ove ci si riferisca allo stesso criterio. È quindi opportuno risolvere questo problema di ordine redazionale, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi.
- (3) L'applicazione della norma che consente un numero massimo di giovenche del 20% in una domanda di premio per vacche nutrici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, ha per conse-

guenza che i piccoli produttori che presentano una domanda di premio per la quale l'applicazione della suddetta percentuale del 20% determina una cifra inferiore a 1 non possono beneficiare della possibilità di includere giovenche di sostituzione nella domanda di premio. L'obiettivo di questa misura, conformemente al settimo considerando del regolamento citato, è di limitare il numero di giovenche al tasso normale di sostituzione. A tale riguardo l'articolo 50 dello stesso regolamento autorizza l'adozione delle misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. È quindi opportuno consentire, per le domande di premio per vacca nutrice concernenti almeno due animali, che una giovenca di sostituzione sia ammessa al beneficio del premio nel caso di piccoli produttori e questo fin dall'introduzione del nuovo regime per evitare discriminazioni tra i produttori.

- (4) Per il premio speciale e il premio alla vacca nutrice, gli Stati membri possono stabilire, conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2342/1999, periodi e date per la presentazione delle domande di premio e limitare il numero di domande che un produttore può presentare per singolo regime di premio e per anno civile. Tale disposizione si fonda su principi di buona gestione amministrativa e di controllo dei premi. Poiché gli stessi principi sono applicabili al premio alla macellazione, occorre estendere a tale premio le disposizioni in oggetto.
- (5) Il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, utilizzato per determinare il numero di vacche ammissibili al premio per vacca nutrice riguardo alle mandrie miste, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché riguardo al coefficiente di densità di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, si riferisce al quantitativo di riferimento che si suppone più corrispondente al numero effettivo di vacche da latte presenti nell'azienda, ossia il quantitativo disponibile alla data, rispettivamente, del 31 marzo o del 1° aprile a seconda che il produttore svincola o riprende tale quantitativo di riferimento. Tuttavia, qualora il trasferimento di un quantitativo di riferimento individuale produca effetti soltanto all'inizio della campagna successiva, vale a dire il 1° aprile, questo obiettivo viene raggiunto unicamente utilizzando, nel calcolo, il quantitativo di riferimento al 1° aprile. Pertanto, l'applicazione rigorosa delle disposizioni suddette provoca difficoltà insormontabili nei casi sopra segnalati. In tale evenienza occorre prevedere misure particolari, secondo quanto disposto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per non causare discriminazioni tra i produttori. Questa misura, facoltativa per gli Stati membri interessati, verrebbe applicata a partire dal 2001 e fino alla data di applicazione effettiva

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

(3) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(4) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

(5) GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4.

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.